



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1765/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2074/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Gino Scaccia - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Roberto Leoni - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 27 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 2074/TFNSVE/2025-2026, 2074 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. ANNONESE F.C. (2300) contro la A.P. VIGOR (55630) avverso il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori BAZZO NICOLO' (4239167), GOBBAT ALBERTO (4686401), MACCAN VASCO (4965162), VISNADI MICHELE (4239150) e XUNA ARMAND (4239183)

In data 27 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

Il premio è stato quantificato in euro 120,00 (centoventi/00) per il calciatore Xuna Armand, euro 153,00 (centocinquante/00) per il calciatore Visnadi Michele, euro 180,00 (centoottanta/00) per il calciatore Maccan Vasco, euro 140,00 (centoquaranta/00) per il calciatore Gobbat Alberto ed euro 160,00 (centosessanta/00) per il calciatore Bazzo Nicolò, e così complessivamente euro 753,00



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(settecentocinquantatre/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura complessiva di euro 753,00 (settecentocinquantatre/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai